



COMUNE DI VOGHIERA
Provincia di Ferrara

DELIBERAZIONE N. 11

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **ordinaria** in prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO

DEFINIZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2021

L'anno **Duemilaventuno**, addì **Trenta** del mese di **Marzo** alle ore **20:30** – in Sala Consiglio c/o il Centro Civico Comunale di Voghiera - si è riunito il Consiglio Comunale convocato previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge.

All'appello risultano:

PRESENTI	ASSENTI
LUPINI PAOLO - Sindaco MASINA ISABELLA – Vice Sindaco FIORESI CLAUDIO SAVINI EMANUELE PALPINI NOVELLA GANZAROLI EMANUELE CERVELLATI CATERINA PASQUALI FABIO BANDIERA DANTE LO BIUNDO STEFANO TOSI PAOLO MARZOCCHI SIMONE PASQUALINI LUCIA	
TOTALE PRESENTI N. 13	TOTALE ASSENTI N. 0

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Luigia Maria Forlin, in presenza, la quale provvede alla redazione del presente verbale, accertando la presenza dei Consiglieri in remoto, ad eccezione del Sindaco e del Vice Sindaco, presenti in sede;

Il Sindaco, Prof. Paolo Lupini, assume la Presidenza della presente adunanza e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Designa a scrutatori i Sigg.ri: PASQUALI FABIO, CERVELLATI CATERINA, MARZOCCHI SIMONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Udito l'intervento del Consigliere Lo Biundo Stefano (Lista VoghierAperta);

(gli interventi sono registrati digitalmente e conservati in formato elettronico su banca dati del Comune di Voghiera);

Premesso che:

l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Considerato altresì che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma

767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 24/06/2020 con la quale sono state approvate per l'anno 2020 le seguenti aliquote IMU:

- 0,45 per cento per l'abitazione principale e relative pertinenze, limitatamente ai fabbricati di lusso accatastati nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- 0,1 per cento fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota "0" per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- 0,76 per cento per i fabbricati destinati ad attività industriali, artigianali e commerciali (C/1, C/2, C/3, C/7 e D ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D/5 e D/3 e D/10);
- 0,76 per cento per gli immobili concessi in comodato a parenti entro il 1° grado (ascendenti e discendenti) ed utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze, come meglio di seguito specificato:
 - ai fini dell'utilizzo della sola aliquota agevolata, è sufficiente che il contribuente presenti apposita autocertificazione attestante il predetto requisito;
 - ai fini dell'ulteriore riduzione del 50 per cento della base imponibile, è prevista dalla normativa la condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 0,90 per cento terreni agricoli non condotti direttamente;
- 1,06 per cento per tutti gli immobili non ricompresi nei punti precedenti;

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con

il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Considerato che alla data odierna, il modello di prospetto di cui al punto precedente, non è ancora disponibile, stante la mancata approvazione del decreto di cui all'art. 1, comma 756, della legge 160/2019;

Vista la Deliberazione G.C. n. 13 del 04/03/2021, ad oggetto *“Approvazione schema di Bilancio 2021/2023 e relativi allegati”*;

Preso atto che il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali, è stato ulteriormente differito dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 con decreto del ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021, adottato d'intesa con il ministero dell'Economia e delle Finanze e con il parere favorevole della conferenza Stato-città e autonomie locali;

Visto l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che dispone la possibilità di approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Valutato che per perseguire l'equilibrio di bilancio, si ritiene di mantenere le detrazioni per abitazione principale stabilite dalla legge, limitatamente ai fabbricati di lusso facenti parte delle categorie A/1, A/8 e A/9 e confermare le aliquote per l'imposta municipale propria, come di seguito indicato:

- 0,45 per cento per l'abitazione principale e relative pertinenze, limitatamente ai fabbricati di lusso accatastati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 ;
- 0,1 per cento fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota “0” per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- 0,76 per cento per i fabbricati destinati ad attività industriali, artigianali e commerciali (C/1, C/2, C/3, C/7 e D ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D/5 e D/3 e D/10);
- 0,76 per cento per gli immobili concessi in comodato a parenti entro il 1° grado (ascendenti e discendenti) ed utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze, come meglio di seguito specificato:
 - ai fini dell'utilizzo della sola aliquota agevolata, è sufficiente che il contribuente presenti apposita autocertificazione attestante il predetto requisito;

- ai fini dell'ulteriore riduzione del 50 per cento della base imponibile, è prevista dalla normativa la condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- 0,90 per cento terreni agricoli non condotti direttamente;
- 1,06 per cento per tutti gli immobili non ricompresi nei punti precedenti;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con la deliberazione n. 23 del 24/06/2020;

Considerato che all'art. 4 del predetto Regolamento, si stabilisce che:

"Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione."

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 03/12/2020, con la quale veniva nominato il Funzionario Responsabile della nuova Imposta Municipale Propria (IMU);

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. B del TUEL, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con votazione espressa in forma palese riportante il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti n. 13

Voti favorevoli: n. 9 – astenuti: nessuno – contrari: n. 4 (gruppo di minoranza)

DELIBERA

1) Di confermare e approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2021:

- 0,45 per cento per l'abitazione principale e relative pertinenze, limitatamente ai fabbricati di lusso accatastati nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- 0,1 per cento fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota "0" per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

- 0,76 per cento per i fabbricati destinati ad attività industriali, artigianali e commerciali (C/1, C/2, C/3, C/7 e D ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D/5 e D/3 e D/10);
- 0,76 per cento per gli immobili concessi in comodato a parenti entro il 1° grado (ascendenti e discendenti) ed utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze, come meglio di seguito specificato:
 - ai fini dell'utilizzo della sola aliquota agevolata, è sufficiente che il contribuente presenti apposita autocertificazione attestante il predetto requisito;
 - ai fini dell'ulteriore riduzione del 50 per cento della base imponibile, è prevista dalla normativa la condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 0,90 per cento terreni agricoli non condotti direttamente;
- 1,06 per cento per tutti gli immobili non ricompresi nei punti precedenti;

2) di stabilire per l'anno 2021, la detrazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze, prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, in Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, limitatamente ai fabbricati di lusso delle categorie A/1, A/8 e A/9;

3) di stabilire altresì, a norma del Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, di stabilire che:
"Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione."

4) di dare atto che con la presente deliberazione non viene aumentata la pressione fiscale e si ritiene vengano garantiti gli equilibri di bilancio, così come previsto dai documenti programmatici per il triennio 2021/2023, compatibilmente con la crisi economica determinata dall'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19;

5) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021.

6) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

7) di demandare al responsabile dell'Ufficio Tributi la trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale del federalismo scale, entro trenta giorni dalla data in cui è diventata esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15 e bis, del DL. n.201 del 2011.

8) di dare atto che la presente deliberazione ha natura regolamentare a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";

9) di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del Comune.

Quindi, con successiva e separata votazione, riportante il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti n. 13

Voti favorevoli: n. 9 – astenuti: nessuno – contrari: n. 4 (gruppo di minoranza)

DELIBERA INOLTRE

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. stante l'urgenza di provvedere all'applicazione delle aliquote di che trattasi.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Prof. Paolo Lupini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Luigia Maria Forlin

La presente deliberazione, alla data della sottoscrizione, viene pubblicata all'albo pretorio on line del Comune di Voghiera www.comune.voghiera.fe.it per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 124 - comma 1 - e diverrà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla stessa.



COMUNE DI VOGHIERA
Provincia di Ferrara

Oggetto: DEFINIZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2021

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 49 - comma 1 – e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Visto: **Parere favorevole.**

Si attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Voghiera, 18-03-2021

IL RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI
Dott.ssa Alessandra Schianchi



COMUNE DI VOGHIERA
Provincia di Ferrara

Oggetto: DEFINIZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2021

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

(art. 147 bis e art. 183 del D.Lgs. 267/2000)

Visto: **Parere favorevole.**

Si attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Voghiera, 18-03-2021

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZA
Dott.ssa Alessandra Schianchi

COMUNE DI VOGHIERA

Provincia di Ferrara

Parere n. 07 del 15 Marzo 2021

PARERE DEL REVISORE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE “DEFINIZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2021”

La sottoscritta Dott.ssa Annamaria Fontana, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Voghiera:

- Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto e all'O.d.g. del C.C. del 30/03/2021;
- Visto l'art. 239, comma 1, lett. b del TUEL, come modificato dall'art. 3 del d.l. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012;
- Riscontrata che la proposta è coerente con le disposizioni normative in materia;
- Valutate le motivazioni addotte nella proposta in oggetto e ritenute le stesse pertinenti;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento di Contabilità;

E S P R I M E

parere favorevole alla proposta relativa all'approvazione delle aliquote e detrazioni dell'Imposta municipale propria (IMU) – anno 2021.

Data, 15 marzo 2021

Il Revisore dei Conti
Dott.ssa Annamaria Fontana

